

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE COMUNALI

del 7 gennaio 2020

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 110 cpv. 1 lett. b) e c), 192 LOC, 44 RALOC, 67 cpv. 1 lett. h) e i) ROC, 274, 275 e 297 della Legge Tributaria cantonale del 21.06.1994, come pure i Decreti esecutivi concernenti la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali;

ordina:

Art. 1
Rate e scadenze dell'imposta ordinaria
(art. 297 LT)

1. L'imposta ordinaria comunale viene riscossa tramite il Centro Sistemi Informativi, del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Bellinzona.
Essa è prelevata in quattro rate, di cui tre a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto oppure sulla base dell'ultima tassazione.
La quarta rata è a conguaglio.
2. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
3. I termini di scadenza delle singole rate d'imposta sono fissati come segue:
 - per la Ia rata di acconto entro il 30 aprile;
 - per la IIa rata di acconto entro il 30 giugno;
 - per la IIIa rata di acconto entro il 31 agosto;
 - per la IVa rata a conguaglio a partire dall'anno successivo a quello delle rate di acconto, alla data d'intimazione del conteggio.
4. Ai contribuenti assoggettati nel corso dell'anno all'imposta, l'Ufficio comunale delle Contribuzioni può richiedere il pagamento di una rata d'acconto con scadenza alla data indicata sul conteggio.
5. Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT.
6. Le imposte e gli interessi devono essere pagati entro i trenta giorni successivi alla loro notificazione.

Art. 2
Interessi remunerativi
(artt. 241, 242 e 247 LT)

Gli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta sono conteggiati sulla base dei tassi fissati dagli articoli 2 e 3 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per l'anno fiscale di pertinenza dell'imposta.

Art. 3
Interessi di ritardo
(art. 243 LT)

1. Se l'ammontare delle imposte (acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati è prelevato un interesse annuo sulla base dei tassi fissati dall'articolo 6 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per l'anno fiscale di pertinenza dell'imposta.
2. Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente, restano riservate le disposizioni contenute in altre Ordinanze.

Art. 4
Importi minimi: rinuncia alla riscossione
(art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.00 non sono conteggiati.

Art. 5
Restituzione imposte pagate e interessi

Le restituzioni per imposte ed interessi pagati possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 4 soprastante. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 2 della presente Ordinanza.

Art. 6
Addebito delle spese

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte ed interessi sono poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo restituito.

- Art. 7**
Diffida
(artt. 242 cpv. 2 LT
e 21 RLT)
- Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di diffida analoga a quella prelevata dall'Autorità cantonale.
- Art. 8**
Validità temporale e tassi di interesse
1. I tassi d'interesse remunerativi e di ritardo degli artt. 2 e 3 della presente Ordinanza si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti in base all'anno fiscale di pertinenza dell'imposta.
 2. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura esecutiva rimane valido sino alla chiusura della stessa.
- Art. 9**
Acconto equo
1. Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta di acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono tuttavia la richiesta d'acconto ufficiale.
 2. In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 3 della presente Ordinanza.
 3. In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 2 della presente Ordinanza.
- Art. 10**
Disposizioni sussidiarie
- Per tutto quanto non regolato dalla presente Ordinanza, si applicano per analogia i disposti dei Decreti esecutivi concernenti la riscossione ed i tassi d'interesse delle imposte cantonali.
- Art. 11**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. Restano riservati le precedenti Ordinanze municipali sulla riscossione delle imposte comunali relative agli anni fiscali precedenti ed eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 12**
Pubblicazione
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 gennaio 2020 al 13 febbraio 2020.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 4/2020.